

Dichiarazioni di successioni sospese tra l'8 marzo e il 31 maggio

EMERGENZA COVID-19

PATRIMONI



I chiarimenti del ministero dell'Economia nonostante il silenzio del Dl 18

Nessuna proroga per i vincoli temporali relativi alla prima casa

Angelo Busani

Adempimenti e termini relativi a dichiarazioni di successione, redazio-

ne dell'inventario di eredità, agevolazioni prima casa: sono questi alcuni degli argomenti su cui il ministero dell'Economia si è espresso nell'ambito di diverse Faq elaborate per interpretare la massa di norme legislative e regolamentari emanate in questi giorni.

Si tratta di risposte di estrema utilità, anche se non del tutto condivisibili.

L'articolo 31 del Dgs 346/90 (il Testo unico dell'imposta di successione e donazione) prescrive in un anno il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di successione, da computare dalla data di apertura della successione stessa (e cioè dal decesso).

La normazione emergenziale non contempla esplicitamente questo adempimento e, quindi, ci si chiede se il termine annuale corra inesorabile oppure se si debba intendere sospeso.

Il ministero, seppur iniziando la

Faq con l'utilizzo del modo verbale "condizionale" («potrebbe»), afferma che si tratta di un termine che, appunto, «potrebbe rientrare» nell'ambito della disciplina che ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che si tratta di una dichiarazione da presentare alle Entrate, che essa comporta l'autoliquidazione di alcuni tributi e che è preordinata alla liquidazione dell'imposta di successione.

Di conseguenza, il ministero conclude (passando a utilizzare, questa volta, il modo verbale "indicativo") che qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, si applica la sospensione prevista dall'articolo 62 del Dl cura Italia (quindi tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020).

Il chiamato all'eredità che è nel

possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se entro tale termine non è stato in grado di completare l'inventario, può richiedere una proroga al Tribunale del luogo dell'apertura della successione, la quale, di regola, non può eccedere un periodo di (altri) tre mesi. Il non rispetto di queste prescrizioni comporta che il chiamato si deve considerare erede privo dello "scudo" del beneficio di inventario (articolo 485 codice civile). Al ministero è stato dunque chiesto se il primo termine trimestrale sia da intendersi sospeso. La risposta è negativa, ma francamente può dubitarsi di questa negatività: sia per un profilo materiale (la difficoltà di accedere al Tribunale del luogo di apertura della successione) sia per un profilo giuridico: i termini giudiziari sono sospesi e, di conseguenza, si dovrebbero considerare sospesi anche i termini correlati al-

l'emanazione di provvedimento giudiziario, quale è il predetto decreto di proroga. Infine, c'è da chiedersi: se anche la proroga sia ottenuta, ma dopo la scadenza del primo trimestre, vige ancora la protezione del beneficio di inventario o è definitivamente persa?

Per quanto riguarda l'agevolazione "prima casa" pullula di termini da rispettare: 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune ove è sita l'abitazione oggetto di acquisto; un anno per comprare un'altra abitazione al fine di evitare la decadenza derivante dall'alienazione della precedente prima casa (effettuata entro i cinque anni dal suo acquisto); un anno per conseguire il credito d'imposta riacquistando una prima casa dopo aver venduto la precedente. Ebbene, per il ministero, stando alla normativa emergenziale fin qui emanata nessuno di questi termini è oggetto di sospensione.

Da Banco Bpm un miliardo per i professionisti

Per gli iscritti agli Ordini prestiti in tempi brevi a condizioni di favore

Federica Micardi

Un miliardo per dare liquidità ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza. È il plafond messo in campo da Banco Bpm per rispondere alla crescente necessità di liquidità causata dal blocco improvviso imposto dall'emergenza sanitaria.

Sarà quindi possibile chiedere un prestito, erogato a «condizioni economiche di particolare favore» si legge nel comunicato della banca, che andrà restituito entro 24 mesi; il periodo di ammortamento, in cui si versano solo gli interessi, compreso nella durata complessiva, può durare fino a nove mesi.

Per chiedere il finanziamento è stato predisposto un iter semplificato in modo da accelerare i tempi di erogazione. Non è stata prevista una cifra massima perché, spiega il responsabile commerciale Matteo Faissola, le realtà professionali sono molto diverse tra di loro, possono essere piccolissime o anche molto grandi. Per le operazioni necessarie, come già accade per la gestione delle linee di credito o per la richiesta di moratoria, si utilizzerà la pec contattando direttamente il gestore di riferimento.

Lunedì sarà inoltrata la circolare operativa interna, per cui già dalla prossima settimana si potranno presentare le domande. «Questo plafond, che si somma a quello di 3 miliardi messo a disposizione delle aziende nei giorni scorsi - spiega Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm - rientra in un ampio programma di iniziative che stiamo re-

alizzando a sostegno della clientela privata e business, con l'obiettivo di sostenerla in questo momento di difficoltà e per il tempo che sarà necessario, anche attraverso le ulteriori iniziative che si renderà utile definire. Si tratta di un'iniziativa rivolta a tutte le categorie di professionisti - prosegue Castagna - attori importanti dell'economia del Paese, a partire dai medici che stanno lavorando in prima linea per fronteggiare questa emergenza e a cui va il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine».

Secondo Alberto Olivetti, presidente dell'Adapp, l'associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, «lo sforzo di Banco Bpm risponde alle richieste che in questo periodo tanti iscritti hanno rivolto alle nostre Casse associate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FINANZIAMENTI IMPRESE

Mutuo casa sospeso anche per i titolari di studio

Rate prima abitazione bloccate per 18 mesi con calo del fatturato oltre il 33%

Alessandro Germani

Il ministero dell'Economia ha pubblicato una serie di Faq relative alla moratoria sui finanziamenti alle imprese in base all'articolo 56 del Dl 18/20. Alcune erano già state rese pubbliche (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Il ministero ha chiarito un aspetto importante per lavoratori autonomi e liberi professio-

nisti, ai quali si applica la moratoria prevista per micro imprese e piccole e medie imprese. Infatti i benefici del fondo Gasparini (articolo 54), che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali la perdita del lavoro o la casa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33%) del fatturato. Il decreto ministeriale di attuazione è in

corso di emanazione. Invece è stato chiarito che la sospensione di rate e finanziamenti non si applica al credito al consumo.

La sospensione si applica poi su rate e finanziamenti contratti dai beneficiari (imprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti) per realizzare lavori di efficientamento energetico.

Il fondo di garanzia previsto dall'articolo 49 del Dl 18/20, alla lettera d) prevede la rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misu-

ra pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento rinegoziato. È

stato chiarito che sono ammissibili alla garanzia del fondo anche quelle operazioni di leasing dove il "credito aggiuntivo" è finalizzato alla dotazione di nuovi beni, vista l'ampia formulazione normativa.

Per i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la banca o l'intermediario finanziario, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione dei pagamenti sul finanziamento, secondo il principio del silenzio as-

senso. Quanto agli elementi accessori al contratto di finanziamento (garanzie, assicurazione), questi sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, restano inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza formalità. Un chiarimento importante riguarda i gruppi di imprese: per le controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



AGRICOLTURA

Indennità 600 euro: chi può beneficiarne

Indennità di 600 euro per marzo anche ai coltivatori diretti, mentre è incerta per gli imprenditori agricoli professionali.

— Gian Paolo Tosoni

Il testo integrale dell'articolo su: ntplufisco.ilssole24ore.com

Nel numero in uscita:

AUTO & TRASPORTI

L'intero settore è messo a dura prova dall'emergenza sanitaria, ma sta reagendo positivamente: il rallentamento dell'attività produttiva non deve fermare l'innovazione. Scopri tutte le ultime novità con la nostra guida monografica dedicata.

LUNEDÌ 30 MARZO

Scenari

Il Sole
24 ORE
In edicola con

